

STATUTO

TITOLO I *COSTITUZIONE E SCOPI*

E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata "A.S.D. KARATE 2001" con sede presso il domicilio fiscale del Presidente pro-tempore, o in alternativa e qualora importanti ragioni lo giustificano, presso il domicilio fiscale del Segretario. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ART. 1 - L'associazione sportiva "A.S.D. KARATE 2001" ha per oggetto l'esercizio di attività sportive e lo studio, la preparazione, la pratica, la diffusione e la promozione delle arti marziali orientali in particolare il Karate a livello amatoriale ed agonistico ferma restando la formazione dilettantistica degli atleti.

Essa si pone l'obiettivo del riconoscimento ai fini sportivi ed ha quale ulteriore finalità, lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive connesse alla disciplina del Karate, intese quale mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati attraverso la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, didattica, motoria e non idonee a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà favorire la formazione di squadre agonistiche o corsi amatoriali anche attraverso la gestione di complessi immobiliari a carattere sportivo, nonché la promozione e lo svolgimento delle attività marziali in genere, attraverso la partecipazione a gare e campionati secondo direttive delle federazioni di appartenenza. Inoltre potrà svolgere ogni tipo di attività ricreativa nei confronti dei propri associati ivi compresa la gestione di un posto di ristoro rivolto esclusivamente ai propri associati.

Potrà inoltre organizzare stages, riunioni, corsi e convegni con altre associazioni del medesimo settore aventi comunque indirizzo sportivo.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 2 - L'Associazione è apolitica, non opera discriminazioni razziali e non ha alcuna finalità di lucro. E' caratterizzata dalla assoluta democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di ogni singolo associato, dalla libera elettività dei propri componenti, dalla gratuità delle cariche associative e dalla obbligatorietà della redazione del bilancio.

L'associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non potrà assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e qualificare e specializzare le attività svolte.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle direttive ed alle norme del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti della FEDERAZIONE e si impegna di accettare eventuali provvedimenti disciplinari che i suddetti soggetti volessero adottare nei suoi confronti, nonché ogni decisione adottata da parte delle autorità federali in merito a vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività svolta.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto e leale sia nei confronti di altri associati, sia nei confronti dei terzi nonchè all'incondizionata accettazione del presente statuto in ogni sua parte. Eventuali avanzi di bilancio non potranno essere distribuiti in qualsiasi forma e dovranno essere incamerati per perdite successive o per investimenti o accantonamenti attinenti ad innovazioni, manutenzioni della struttura e/o acquisto di attrezzature tecniche da utilizzarsi dalla generalità degli associati.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, potrà possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione palestre, immobili e altri beni nonchè fare contratti con chiunque purchè venga rispettato il fine di cui all'art. precedente.

TITOLO II

DURATA E COLORI SOCIALI

ART. 3 - La durata dell'Associazione sportiva è stabilita a tempo indeterminato.

ART. 4 - I colori sociali dell'associazione sono: grigio e nero. Qualsiasi iniziativa o strumento utilizzato nelle trasferte dovrà rispettare tale forma di riconoscimento.

TITOLO III

REGOLAMENTO ASSOCIATI

ART. 5 - L'Associazione è composta da associati; nel prosieguo del presente Statuto la denominazione "socio" è utilizzata, esclusivamente per brevità, quale sinonimo del termine "associato" ma è solo a quest'ultimo cui si deve far riferimento nell'accezione "socio" .

ART. 7 - Ai fini del presente statuto, e tenuto conto dell'uguaglianza di ogni aderente all'associazione nei propri diritti e doveri, non vengono previste alcune particolari categorie di soci, limitandosi ad evidenziare e distinguere solamente i soci maggiorenni dai soci non aventi la maggiore età. Di conseguenza tutti gli associati debbono praticare l'attività sportiva promossa dall'associazione contribuendo fattivamente allo sviluppo di ogni attività e iniziativa promulgata dal C.D.

ART. 8 - Chiunque aspiri ad essere ammesso al Club deve presentare domanda al C.D. su apposito modulo riportante in calce l'impegno ad accettare ed osservare il presente regolamento. Deve essere portatore di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva attraverso una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e della rettitudine sportiva con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione nonchè degli Enti sopra citati. Per mantenere la qualifica di socio (rinnovo annuale) è sufficiente versare la quota d'iscrizione e di frequenza annuale eventualmente stabilita dagli organi direttivi sociali unitamente al rinnovo sul modulo ivi previsto. I soci non in regola con le quote di frequenza e d'iscrizione non potranno usufruire dei servizi del Club.

ART. 9 - L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'accettazione all'associazione comporta per l'associato maggiorenne il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi

direttivi dell'associazione. Le domande di ammissione per gli aspiranti soci di minore età dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela su apposito modulo disponibile in Segreteria.

ART. 10 - Le ammissioni sono di esclusiva competenza del C.D., il quale esamina le domande, prende le opportune deliberazioni senza l'obbligo di partecipare le ragioni agli interessati. L'iscrizione, se accolta, è valida fino alla fine dell'esercizio in corso. Essa dovrà essere rinnovata entro trenta giorni dall'inizio di ogni anno e - se non rinnovata entro tale termine - il socio si intenderà dimissionario. La domanda di rinnovo presentata oltre il termine da coloro che erano già iscritti è considerata a tutti gli effetti come una nuova domanda sottoposta così al vincolo sospensivo del C.D.

ART. 11 - Le quote sociali d'iscrizione e di frequenza ai corsi verranno annualmente stabilite dal C.D. Il pagamento delle stesse deve effettuarsi nei termini fissati dal C.D. stesso e le stesse non potranno essere trasferite a terzi o rivalutate. L'Associazione ha diritto di recuperare, nelle forme che riterrà più opportune, i crediti maturati nei confronti dei soci morosi.

TITOLO IV ***DIMISSIONI, PUNIZIONI, ESPULSIONI***

ART. 15 - Il socio che intende dimettersi, in vigenza del rapporto dovrà presentare richiesta scritta al C.D., il quale delibererà in merito.

ART. 16 - A carico dei soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato dalla frequenza della sede e dall'uso degli impianti e servizi sportivi svolti dall'Associazione;
- c) radiazione

ART. 17 - Viene radiato chiunque commette atti disonorevoli ed immorali, nuoce o tenta di nuocere al decoro, agli interessi, alla vita dell'Associazione, danneggia moralmente o materialmente un consocio, tiene condotta incivile, commette atti di insubordinazione alle autorità sociali, danneggia i materiali di proprietà sociale e si rifiuta di corrispondere i dovuti indennizzi. La radiazione viene effettuata per deliberazione del C.D., salvo che questi non intenda applicare gli altri provvedimenti disciplinari di cui all'art. precedente e ferma comunque ogni decisione assembleare. Il provvedimento definitivo disciplinare di radiazione preso a carico dei soci atleti tesserati alla Federazione verrà comunicato alla Federazione stessa.

TITOLO V ***ANNO SOCIALE ED ORGANI***

ART. 18 - L'anno sociale va dal **1° gennaio** al **31 dicembre** di ogni anno.

ART. 19 - Sono organi del Club:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

Detti organi durano in carica un quadriennio e specificatamente dovranno riferirsi al quadriennio olimpico.

TITOLO VI **ASSEMBLEE**

ART. 20 - L'Assemblea elegge il C.D. composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, che a loro volta eleggeranno tra di loro il Presidente ed i Consiglieri alle varie cariche sociali .

ART. 21 - L'Assemblea è convocata mediante affissione alla bacheca dell'associazione e mediante avviso di convocazione da indirizzarsi ad ogni singolo associato che possa esprimere il proprio diritto di voto e che sia in regola con la quota associativa. Tale convocazione potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo possa garantire la ricezione da parte del diretto interessato e quindi saranno ugualmente valide le convocazioni con lettera, fax, raccomandata, telegramma posta elettronica, sms etc. purchè ne sia data prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario e dovrà contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci sarà valida a tutti gli effetti qualora siano presenti in prima convocazione almeno la metà più uno della totalità dei soci aventi il diritto al voto: in difetto di ciò sarà valida in seconda convocazione, un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto. Per tutte le elezioni è valida la maggioranza relativa purchè partecipi alla votazione almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto accertati come presenti all'atto della verifica dei poteri. L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei soci che hanno diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed in via straordinaria quando il C.D. lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno il 40% + uno dei soci, con le modalità previste dal C.D. In tale caso l'Assemblea dovrà essere tenuta entro 30 giorni successivi

ART. 22 - L'Assemblea:

in via ordinaria:

- a) Esamina, discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi nonchè attraverso la relazione tecnico-morale e finanziaria del Consiglio, l'attività svolta nel periodo trascorso ed esprime il voto per alzata di mano;
- b) stabilisce i principi generali per lo svolgimento dell'attività;
- c) approva le eventuali modifiche allo statuto;
- d) delibera in ultima istanza sulle controversie di sua competenza;
- e) stabilisce le date delle assemblee dei soci;
- f) provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale ed i regolamenti interni;

in via straordinaria:

- g) delibera sullo scioglimento dell'associazione;
- h) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

i) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio Direttivo

ART. 23 - Potranno prendere parte alle assemblee tutti i soci che abbiano compiuto i 18 anni, e non siano dimissionari a norma del presente statuto. Non potranno partecipare coloro che siano colpiti da sanzione disciplinare sociale o federale. Hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni che siano in regola con le quote d'iscrizione e frequenza.

ART.24 - Sono eleggibili alle cariche sociali i soci che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- siano già iscritti al Club, e nel caso abbiano nuova iscrizione, vi sia l'approvazione del C.D. a maggioranza;
- siano immuni da provvedimenti disciplinari da parte della società, della Federazione o di qualsiasi altra federazione sportiva riconosciuta dal CONI che comportino o abbiano comportato squalifiche o inibizioni superiori ad 1 anno.
- siano maggiorenni;
- non abbiano riportato condanne detentive di carattere penale o restrizioni personali per reati contro la fede pubblica, il Patrimonio e la morale.

Le elezioni dovranno farsi per scheda segreta. Il socio potrà farsi rappresentare da altro socio che abbia diritto a voto nell'Assemblea. Ogni socio potrà rappresentare nelle votazioni non più di un altro socio.

La proclamazione degli eletti alle cariche sociali sarà fatta immediatamente dopo le operazioni di scrutinio dal Presidente dell'Assemblea. I proclamati entrano in carica immediatamente.

TITOLO VII **CONSIGLIO DIRETTIVO**

ART. 25 - l'Associazione è retta dal C.D., i cui componenti vengono eletti dall'Assemblea dei soci ogni 4 anni. Esso è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti: Presidente, Vicepresidente e 3 o più consiglieri di cui uno avrà incarico di segretario. Tutte le cariche sono a titolo onorifico. Qualora uno dei consiglieri dovesse dimettersi, subentrerà nella carica il primo non eletto nell'ultima Assemblea tenuta per il rinnovo delle cariche sociali e così fino al reintegro delle cariche nel Consiglio.

ART. 26 - Il Consiglio Direttivo in carica può essere rieletto. Le sue deliberazioni sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente è decisivo.

ART. 27 - Sono compiti del C.D.:

- a) esaminare e deliberare sulle domande di ammissione
- b) adottare provvedimenti disciplinari
- c) compilare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, curare gli affari in ordine amministrativo e presentare eventuali dichiarazioni fiscali
- d) nominare e rimuovere il Direttore Tecnico qualora lo ritenga opportuno

- e) approvare il programma sportivo, sentito il parere del Direttore Tecnico, organizzare e propagandare la diffusione dell'attività sportiva a tutti i livelli.
- f) stabilire le date delle assemblee dei soci
- g) provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale ed i regolamenti interni
- h) nominare gli istruttori

ART. 28 - Il C.D. può avvalersi a titolo consultivo della collaborazione di persone tecnicamente preparate in determinati problemi. I membri del C.D. non potranno ricevere alcun compenso per l'attività svolta salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART. 29 - Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige il Club, le adunanze del Consiglio, appone il visto alle deliberazioni, alla corrispondenza, ai mandati di pagamento ed è il Legale rappresentante in ogni evenienza. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento nell'espletamento di tutte le funzioni previste dal precedente comma.

TITOLO VIII ***PATRIMONIO SOCIALE e MEZZI FINANZIARI***

ART. 30- Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili e immobili che la società possiede dal materiale di consumo appartenente al club e di ogni altro bene di proprietà. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività svolta.

ART. 31 - Le entrate dell'associazione sono costituite da :

- quote associative dei soci (quote di iscrizione e contributi annuali di funzionamento);
- eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea per particolari esigenze eccedenti il bilancio ordinario;
- versamenti volontari degli associati e liberalità di chiunque;
- contributi CONI, delle Federazioni di appartenenza, di altri enti o organismi pubblici o privati;
- introiti di manifestazioni sportive e da raccolte pubbliche di fondi effettuate conformemente al disposto del D. Lgs 460/97;

ART. 31 - L'eventuale patrimonio sociale derivante dalla liquidazione dell'associazione sarà interamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ad uno o più enti di pubblica utilità e beneficenza secondo le norme di legge vigenti .

TITOLO IX ***MODIFICHE ALLO STATUTO***

ART. 32 - Le proposte di modifiche allo statuto sociale possono essere presentate dal consiglio Direttivo o da almeno metà più uno dei soci. Nel secondo caso l'assemblea Straordinaria deve essere tenuta entro 30 gg. dalla data della presentazione della domanda.

ART. 33 - Le modifiche dovranno essere approvate da almeno due terzi dei Soci o almeno i quattro quinti dei soci presenti nell'Assemblea straordinaria convocata ed aventi diritto di voto. Per lo scioglimento del Club, viceversa, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto nella misura di due terzi.

TITOLO X
UTILI, AVANZI O DISAVANZI DI GESTIONE

ART. 34- All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa a meno che non sia imposta dalla legge.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 35 - Per quanto non contenuto nel presente Statuto, vigono se applicabili, le norme stabilite dalla Federazione di appartenenza nonchè quanto stabilito dalle leggi speciali vigenti sulle associazioni.